

## SENATO DELLA REPUBBLICA

10<sup>a</sup> Commissione Industria, Commercio, Turismo

13<sup>a</sup> Commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della  
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,  
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*

**ATTO DEL GOVERNO N. 292**

e

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della  
direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019,  
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva  
2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle  
disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del  
regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che  
abroga la direttiva 2005/89/CE*

**ATTO DEL GOVERNO N. 294**

*Roma, 23 settembre 2021*



## Premessa

Gentili Senatori,

desidero ringraziare Voi e tutti i Membri delle Commissioni riunite Industria, Commercio, Turismo (10<sup>a</sup>) e Territorio, Ambiente, Beni ambientali (13<sup>a</sup>) per aver voluto invitare il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ad inviare il proprio contributo nell’ambito del recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva UE n. 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell’energia da fonti rinnovabili (di seguito: Direttiva “RED2”) e della Direttiva UE n. 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (di seguito: Direttiva “Mercato”).

Il GSE è una Società per Azioni interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e svolge le proprie attività secondo gli indirizzi strategici del Ministero della Transizione Ecologica.

È capogruppo delle Società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e Acquirente Unico - AU S.p.A., attive in comparti strategici e specialistici del settore energetico nazionale. Il fatturato del Gruppo nel 2020 è stato pari 27,8 miliardi di Euro con un utile di 11,8 milioni di Euro, fornendo, inoltre, supporto nella definizione delle politiche energetiche regionali e promuovendo la diffusione delle fonti rinnovabili e la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico.

Nel corso del 2020 il GSE ha supportato il Sistema Paese a investire circa 2,2 miliardi di euro in nuovi progetti e, tramite il proprio operato, circa 15,2 miliardi di euro sono stati destinati alla promozione della sostenibilità nei vari ambiti: energie rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni di gas serra.

Il GSE ha progressivamente rafforzato il proprio ruolo di promotore della sostenibilità supportando le imprese, la Pubblica Amministrazione e i cittadini, per il corretto utilizzo e accesso alle opportunità offerte dai meccanismi di incentivazione, anche attraverso il monitoraggio e l’elaborazione delle statistiche relative agli obiettivi energia e clima, la gestione dei proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote di CO<sub>2</sub>, nonché con l’avvio di programmi di formazione nel settore delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Il GSE garantisce il proprio supporto al Ministero della Transizione Ecologica e alle Istituzioni di riferimento nella definizione delle politiche energetiche nazionali, anche attraverso analisi funzionali all’elaborazione di provvedimenti normativi, strategie e atti di programmazione settoriali, come il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), e nell’attuazione di alcune delle misure specifiche incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In considerazione del ruolo svolto quale soggetto istituzionalmente preposto alla gestione dei principali strumenti di incentivazione nel settore della produzione dell’energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, e in ragione del contributo tecnico-specialistico offerto al Ministero della Transizione Ecologica nell’elaborazione dei provvedimenti in esame, si condividono appieno gli schemi di decreti legislativi di recepimento delle Direttive “RED2” e “Mercato” che valorizzano, tra l’altro, il rinnovato ruolo del GSE nella gestione dei principali meccanismi di supporto alle rinnovabili, nella predisposizione di studi di impatto economici e occupazionali, nell’elaborazione di dati statistici, nelle attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali, con l’ampliamento del perimetro delle attività nell’ambito del

monitoraggio PNIEC, nonché nel rilevante supporto alle PA nelle individuazione delle aree idonee e dei relativi servizi a supporto.

In considerazione della stretta connessione tra la Direttiva UE 2019/944 “Mercato” e la Direttiva UE 2018/2001 “RED2”, appare oltremodo fondamentale che la definizione dei relativi schemi di decreti di recepimento sia caratterizzata da percorsi strettamente legati, benché distinti, rammentando altresì che gli obiettivi europei in fase di recepimento sono attualmente in evoluzione, poiché è in corso una revisione al rialzo dei target in materia di riduzione di emissioni, energie rinnovabili e di efficienza energetica originariamente previsti.

***Schema di decreto legislativo recante attuazione della  
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,  
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili***

**ATTO DEL GOVERNO N. 292**

## **1. Promozione dell'utilizzo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili: meccanismi di incentivazione, regolamentazione dei criteri di accesso degli impianti agli incentivi e del sistema di misura dell'energia elettrica**

- Si esprime una valutazione positiva sulla conferma delle procedure competitive d'asta per la selezione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza superiore a 1 MW, che saranno affiancate da percorsi di semplificazione dei processi autorizzativi al fine di massimizzare la partecipazione dei progetti. Le ulteriori misure di semplificazione previste nello schema di decreto legislativo per l'accelerazione dei procedimenti autorizzativi, l'identificazione delle aree idonee, nonché le misure finalizzate a garantire maggiore stabilità dei meccanismi di incentivazione - *a partire dall'estensione del periodo di applicazione del D.M. 4 luglio 2019 (c.d. DM FER 1)* - potranno contribuire ad assicurare maggiore efficacia alle procedure competitive nei prossimi anni. È inoltre di grande rilevanza la previsione di introdurre una migliore pianificazione dei meccanismi di incentivazione alla produzione elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la predisposizione di un calendario delle procedure competitive su un orizzonte temporale di almeno cinque anni. Ciò anche al fine di evitare possibili rallentamenti nella realizzazione delle iniziative da parte degli imprenditori.
- Nell'ottica di garantire la massima efficacia dei regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'articolo 5, comma 5, lettera b) dello schema di decreto legislativo, si condivide l'introduzione di criteri di priorità per l'assegnazione degli incentivi per gli impianti collocati in aree idonee, caratterizzate da processi autorizzativi più rapidi. Si propone altresì di valutare l'opportunità di introdurre, anche solo in via sperimentale, al fine di poterne verificare l'effettiva efficacia, la definizione di contingenti di potenza dedicati per l'assegnazione degli incentivi tramite aste a progetti da realizzare nelle aree idonee.
- Attualmente, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e degli incentivi sono totalmente disgiunti, ritenendo che si tratta di procedimenti che coinvolgono competenze e responsabilità diverse. Nell'ottica di avviare fasi sperimentali finalizzate alla massimizzazione dell'efficacia delle procedure competitive ad asta, il GSE vede con favore la proposta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) che introduce la possibilità, su richiesta del proponente, di esaminare il progetto trasmesso per via telematica contestualmente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica al fine di rilasciare un parere preliminare di idoneità all'accesso agli incentivi con tempistiche parallele a quelle del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica. Tale previsione può rafforzare le collaborazioni in essere ed attuare nuove sinergie operative tra il GSE e gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti. Si ravvede, dunque, l'opportunità di verificare la presenza di efficienze procedurali sfruttabili, eventualmente anticipando l'ingresso in campo delle competenze GSE già nella fase autorizzativa degli impianti a supporto della Pubblica Amministrazione. In prospettiva, è possibile immaginare una convergenza dei due procedimenti in un unico procedimento che consenta di garantire contestualmente l'assegnazione delle autorizzazioni necessarie e degli incentivi.

- I meccanismi competitivi ad asta sono da accompagnare con strumenti di più immediata e semplice attuazione per impianti di piccola taglia, in coerenza con le previsioni comunitarie sugli aiuti di Stato e con gli obiettivi di semplificazione gestionale e di controllo complessivo della spesa pubblica. Si vede con favore il superamento dei meccanismi di ammissione agli incentivi a registro a favore di quelli ad accesso diretto per gli impianti di piccola taglia con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, valorizzando le previsioni normative sul Modello Unico semplificato (art. 25, comma 4), nell'ottica di una razionalizzazione della messa a disposizione al GSE, in formato digitale, di dati ed informazioni direttamente dai gestori di rete competenti.
- Con particolare riferimento ai dati di misura dell'energia elettrica di produzione ed immissione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi, lo schema di decreto legislativo introduce una specifica previsione, all'articolo 36, comma 1, lettera g), in relazione alla loro trasmissione dai gestori di rete al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico, prevedendo che l'ARERA sia chiamata a stabilire le relative modalità. Integrare i dati di anagrafica e di misura relativi alle fonti rinnovabili all'interno del SII potrebbe garantire che tali dati siano resi disponibili, in un'ottica di maggiore trasparenza e accessibilità dei flussi informativi, direttamente ai produttori e/o agli operatori del sistema energetico a vario titoli interessati. L'auspicio è che nella fase implementativa, i nuovi flussi informativi siano realizzati in modo tale da garantire al GSE di poter effettuare le necessarie azioni di monitoraggio, sollecito e di confronto diretto con i gestori di rete, considerato il diretto interesse e le responsabilità del GSE nell'erogazione degli incentivi.

## **2. Autoconsumo: autoconsumatori di energia rinnovabile, comunità dell'energia rinnovabili, scambio sul posto e regolamentazione degli incentivi per l'energia condivisa**

- Si esprimere apprezzamento in relazione all'impostazione complessiva di razionalizzazione degli schemi di autoconsumo data dallo schema di decreto legislativo e alle forme di raccordo introdotte tra la disciplina transitoria e quella a regime. In particolare, l'impianto definitivo delle comunità energetiche rinnovabili risulta ben armonizzato con quello delle comunità energetiche dei cittadini di cui allo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva n. 944/2019 (cd. Direttiva Mercato). Armonizzazione, che si auspica di ritrovare anche a livello di regolazione per favorire la gestione dei meccanismi derivanti e in cui possa essere confermato il ruolo centrale, per il GSE, di gestione degli incentivi alle comunità di energia rinnovabile, anche al fine di favorire una gestione efficiente e sinergica dei due meccanismi. Si accoglie, inoltre, con favore l'opportunità della conferma del modello gestionale c.d. "virtuale" in quanto si ritiene che esso, oltre a garantire la piena visibilità al sistema elettrico dei singoli clienti finali aderenti alle iniziative e ricompresi nei perimetri delle comunità, possa garantire maggiore flessibilità gestionale e al contempo consentire di poter meglio identificare e calibrare i benefici associati alle configurazioni di autoconsumo (minori perdite di rete, possibile efficienza nello sviluppo delle reti di trasporto e distribuzione, costi del dispacciamento, etc.). Tale modello risulta viepiù non dissimile dal modello, altrettanto virtuale, attualmente in essere nel periodo sperimentale introdotto con il Decreto Milleproroghe, ritenuto maggiormente riflessivo della flessibilità che caratterizza il sistema elettrico e della dinamicità delle nuove configurazioni.

- Si coglie con favore l'apertura prevista all'art. 31, comma 1, lettera b) alla partecipazione, con potere di controllo, alle comunità energetiche rinnovabili delle autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, degli enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale nonché delle amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, spunto quest'ultimo offerto dal GSE nell'ambito della consultazione condotta dal GSE ai sensi dell'art. 4, comma 11 dell'Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel.
- Con riferimento all'ampliamento dei perimetri per la condivisione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili alla zona di mercato ed alla cabina primaria ai fini dell'ammissione ai benefici previsti, condividendone il principio, si ritiene utile che per tarare bene la misura di tale allargamento lo stesso possa essere preceduto da analisi in relazione all'evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti tariffarie, tenendo conto del potenziale di sviluppo delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Pertanto si propone di affidare al GSE non solo il compito di effettuare un monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate e dell'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento degli oneri generali di sistema e delle diverse componenti tariffarie (articolo 33, comma 1, lettera a) dello schema di decreto), ma anche di fornire, ad ARERA e al MiTE, supporto nelle necessarie imminenti analisi di impatto regolatorio precedenti all'adozione dei provvedimenti. Tali analisi di scenari tariffari correlati all'evoluzione di prezzi e dello sfruttamento dei potenziali di diffusione degli impianti sono peraltro coerenti con quanto il GSE già svolge informalmente a supporto delle istituzioni.
- Sempre in relazione ai perimetri per la condivisione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, si suggerisce, inoltre, che le verifiche - *secondo modalità veloci e semplificate* - dell'appartenenza degli impianti di produzione e i punti di prelievo alla stessa cabina primaria (art. 32, comma 3, lettera b) dello schema di decreto), possano avvenire attraverso la messa a disposizione, in modalità "open-data", da parte dei gestori di rete, dei dati di carattere anagrafico disponibili relativamente ai POD e agli impianti di produzione che sono parte delle configurazioni.
- In merito al passaggio dalla disciplina transitoria delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo a quella a regime, si potrebbe prevedere che la disciplina transitoria continui a trovare applicazione per le configurazioni realizzate entro i 120 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto attuativo della disciplina a regime (art. 8, comma 2 dello schema di decreto).
- In relazione al tema della regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia elettrica, disciplinato all'articolo 8 dello schema di decreto di recepimento, si esprime apprezzamento sul modello di incentivazione sull'energia elettrica condivisa che induce comportamenti più corretti e responsabili da parte dei soggetti che condividono l'energia elettrica (più è alta l'energia condivisa maggiore è l'incentivo spettante), con benefici *cost-reflective* anche per la rete elettrica. Si reputa inoltre necessario continuare a privilegiare l'introduzione di incentivi espliciti ed adeguati, in termini di livello della tariffa, alla tecnologia, alla fonte di alimentazione e alla taglia degli impianti da realizzare.

Ciò detto, si propone di definire, in aggiunta alla tariffa incentivante sull'energia condivisa, premialità *ad hoc* correlate ad ulteriori investimenti effettuati nell'ambito delle configurazioni di autoconsumo, aggiuntivi rispetto alla costruzione di impianti di produzione da fonti rinnovabili. Tali premialità potrebbero essere correlate alla realizzazione di interventi di efficienza energetica a favore dell'elettrificazione dei consumi finali (pompe di calore, colonnine per la ricarica elettrica di comunità, etc.).

- Con riferimento alla soppressione dello scambio sul posto previsto nello schema di decreto legislativo di recepimento (articolo 9, comma 2), si segnala che sarà importante accompagnare il percorso di graduale *phase-out* del meccanismo attraverso l'introduzione di un nuovo meccanismo di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in assetto di autoconsumo, gestito dal GSE, che premi l'energia autoconsumata tramite l'introduzione di una tariffa premio dedicata, eventualmente maggiorata in caso di contestuale installazione di sistemi di accumulo. A tale soppressione potrebbero essere altresì affiancate ulteriori previsioni per gli impianti di piccola taglia secondo cui, in assenza di una scelta verso i meccanismi opzionali ivi previsti, siano indirizzati verso il ritiro dedicato di energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni, erogato dal GSE. Ciò in considerazione della numerosità degli impianti in scambio sul posto (quasi 800.000 impianti per quasi 7 GW), prevalentemente di taglia domestica e nella titolarità di persone fisiche, che potrebbero trovarsi senza un utente del dispacciamento in immissione alla fine del periodo di *phase-out* del meccanismo.

### **3. Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine**

- L'articolo 28 dello schema di decreto legislativo di recepimento concerne l'avvio graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile (cd. Power Purchase Agreement – PPA), che dovranno affiancarsi agli strumenti di incentivazione per il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo nazionale al 2030 previsto dal PNIEC. Al riguardo, il GSE si è fatto promotore, a supporto del Ministero della transizione ecologia, dello studio "*Support to elaborate the legislative and regulatory framework to promote Power Purchase Agreements (PPA) in Italy*", nell'ambito del programma UE *Structural Reform Support Service*, per l'elaborazione di un quadro di riferimento per lo sviluppo dei PPA in Italia. Il progetto si è recentemente concluso ed ha avuto come principale output l'individuazione di proposte di policy e di strumenti di garanzia volti a favorire lo sviluppo dello strumento dei PPA in Italia. Tra le misure analizzate, si evidenzia, l'opportunità di valutare l'introduzione, in via sperimentale, di un obbligo in capo ai consumatori energivori di certificare l'acquisto di una quota minima percentuale del proprio consumo annuo di energia elettrica attraverso contratti a termine per l'approvvigionamento di energia elettrica di origine rinnovabile con una durata temporale minima. Tale obbligo potrebbe, a tendere, essere altresì condizione necessaria, per l'accesso da parte degli stessi consumatori energivori a meccanismi di compensazione degli oneri sostenuti, in base all'intensità del loro uso di energia elettrica e alla loro esposizione al commercio internazionale, con dei massimali sui costi ammissibili al meccanismo di compensazione (cd. "agevolazione energivori").



#### **4. Monitoraggio, autorizzazioni, aree idonee, piattaforma digitale**

- Il GSE saluta con favore le previsioni inerenti le semplificazioni autorizzative e il lavoro che si intende svolgere con le Regioni per la individuazione delle aree idonee, lavoro che è il naturale punto di approdo delle attività avviate dal Ministero della Transizione Ecologica con le Regioni, cui ha fornito supporto tecnico anche il GSE, per ragionare sulle modalità di individuazione delle aree idonee, di diffusione delle rinnovabili – con particolare riferimento a fotovoltaico ed eolico – e quindi di ripartizione degli obiettivi in base alle specificità dei territori, considerando vari parametri tra cui anche la disponibilità delle infrastrutture di rete e la dislocazione della domanda. Difatti, si ritiene che accompagnare Regioni, Province autonome ed enti locali in un percorso virtuoso e semplificatorio di pianificazione territoriale sia *conditio sine qua non* per ridurre i tempi di realizzazione degli interventi e abilitare il massiccio sviluppo delle rinnovabili a cui il nostro Paese si candida. In tal senso, la piattaforma digitale per le aree idonee da realizzarsi presso il GSE (art. 21 dello schema di decreto legislativo), incardinata nell'ampio disegno di una piattaforma digitale di sviluppo e monitoraggio, già prefigurata dal PNIEC e richiamata dalle previsioni sul monitoraggio PNIEC (art. 48 dello schema di decreto legislativo), potrà certamente risultare uno strumento molto utile sia alla pianificazione pubblica territoriale sia allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali. Il sistema informativo geografico che consente di individuare gli impianti a fonti rinnovabili distribuiti sul territorio, sviluppato dal GSE da alcuni anni su richiesta delle Regioni e dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e dei Beni Culturali potrà evolvere come elemento organico della piattaforma di monitoraggio e di valutazione e sviluppo delle aree idonee. Naturalmente, nelle more della individuazione delle aree idonee come prefigurato dal testo del Decreto, sarà indispensabile attuare comunque tutte le azioni indispensabili per facilitare la realizzazione degli impianti.
- Coerentemente con alcune delle attività di monitoraggio già avviate dal GSE (si pensi ad esempio al rapporto che il GSE pubblica annualmente sulla regolazione regionale in materia di fonti rinnovabili), nel recepire la Direttiva si è previsto che il GSE effettui un monitoraggio sia delle procedure autorizzative sia delle iniziative in corso, dei progetti di investimento che hanno richiesto l'autorizzazione e dei tempi dei procedimenti. Tale monitoraggio risulta di enorme importanza per avere piena contezza dei fenomeni in atto, delle buone pratiche e delle criticità in corso e da risolvere. In tal senso il GSE si sta già muovendo, sia in virtù del lavoro svolto sui tavoli istituzionali, sia in virtù di collaborazioni con alcune Regioni ai fini dello scambio di dati. È però evidente che il modo più semplice per avere un monitoraggio nazionale in tempo reale di tutte le iniziative sarebbe costituito dalla realizzazione di uno sportello unico digitale per le energie rinnovabili, per tutte le richieste di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili di qualsiasi taglia. Tale sistema renderebbe possibile un monitoraggio nazionale in tempo reale di tutte le iniziative e del loro iter autorizzativo e realizzativo. Inoltre, fermo restando naturalmente il rispetto delle competenze e delle procedure amministrative e digitali previste a livello locale e i compiti degli sportelli unici per l'edilizia e le attività produttive, tale sportello unico digitale potrebbe essere di grande ausilio al sistema, dialogando con i sistemi digitali già esistenti, favorendo la digitalizzazione dei sistemi non ancora sviluppati e una naturale e graduale convergenza, nei limiti del possibile, delle procedure. Il GSE potrebbe realizzare un tale prezioso strumento, in collaborazione con i Ministeri, le Regioni, le Province autonome,

e l'ANCI, e incardinandolo anch'esso nell'ampio disegno di una piattaforma nazionale di sviluppo e monitoraggio come quella prefigurata dagli artt. 21 e 48.

- Il testo di recepimento della Direttiva pone in vari punti l'accento su temi correlati anche al monitoraggio di sistema (ad esempio artt. 19, 20 e 21 su autorizzazioni e aree idonee, art. 26 su obbligo integrazione rinnovabili negli edifici, art. 33 su configurazioni di autoconsumo, art. 34 su reti di teleriscaldamento efficienti). L'art. 48 effettua poi una sintesi, richiamando l'importanza e quindi il potenziamento delle attività di monitoraggio a tutto tondo: monitoraggio statistico, autorizzativo, tecnico, economico, occupazionale, ambientale. Il tutto è funzionale a consentire di seguire in tempo reale lo sviluppo degli investimenti sul territorio e degli impatti correlati (tra cui, oltre a quelli economici e sul sistema energetico, anche quelli ambientali dovendo fornire elementi di input per il monitoraggio ambientale del PNIEC) e mettere a disposizione elementi tempestivi ai policy maker per valutare e adattare le politiche e le misure opportune a livello nazionale e locale.

#### **5. Promozione dell'utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili: evoluzione della disciplina del Conto Termico**

- L'art. 10 dello schema di decreto legislativo stabilisce i criteri per l'aggiornamento della disciplina del Conto Termico, attualmente dedicata alla promozione di interventi di piccole dimensioni di efficientamento energetico e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Si condivide l'estensione della disciplina anche per la promozione di interventi produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grande dimensione. Si ritiene, in ogni caso, opportuno segnalare la necessità di disporre di risorse economiche ulteriori rispetto a quelle attualmente riservate alla misura del Conto Termico (900 mln€) che, altrimenti, potrebbero risultare insufficienti.

#### **6. Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano**

- L'articolo 11 dello schema di decreto stabilisce disposizioni per l'incentivazione in materia di biogas e produzione di biometano. In particolare, al comma 1, lettera b), si prevede che la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale usato per i trasporti sia incentivato mediante il rilascio di Certificati di Immissione in Consumo, in continuità con le previsioni normative introdotte con il D.M. 2 marzo 2018. In proposito, si segnala l'opportunità di prevedere misure di armonizzazione tra i diversi strumenti di incentivazione previsti per la produzione di biometano immesso in rete per l'impiego in settori diversi (trasporto, termico). In particolare, si suggerisce di prevedere la possibilità di incentivare il biometano per l'utilizzo nel settore dei trasporti, in alternativa al rilascio dei CIC, anche mediante l'erogazione di tariffe incentivanti per la produzione di biometano avanzato che tengano conto delle materie utilizzate per produrre il biometano avanzato, della taglia dell'impianto di produzione. Al comma 4 dello stesso articolo 11, si suggerisce, in aggiunta alla necessità di disporre una proroga dell'applicazione del D.M. 2 marzo 2018, di stabilire quale ulteriore criterio di aggiornamento della disciplina ivi stabilita, l'introduzione di procedure competitive per la selezione degli impianti di produzione di biometano avanzato per la relativa assegnazione degli incentivi.

## **7. Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti**

- L'articolo 34 dello schema di decreto legislativo di recepimento affida al GSE il compito di qualificare i sistemi di teleriscaldamento efficiente (ai sensi del decreto legislativo n.102/2014), secondo modalità che saranno pubblicate dallo stesso GSE entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Si esprime apprezzamento per il nuovo ruolo affidato al GSE e si ritiene utile evidenziare le importanti sinergie che potranno essere attuate anche in riferimento alla concessione dei benefici di cui alla misura del PNRR M2-C3-I.3.1<sup>1</sup> - *Sviluppo di sistemi di Teleriscaldamento* - , favorendone l'integrazione. Entrando nel merito specifico del compito affidato al GSE dall'art. 34 dello schema di decreto legislativo di recepimento, risulta utile evidenziare come la disposizione di cui al comma 1, in merito alla data del 31 gennaio per la qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti nell'anno precedente, dovrebbe essere rivista – nel senso di posticiparla - in quanto troppo ravvicinata alla fine dell'anno per poter disporre delle informazioni relative a tutti i vettori energetici impiegati nell'anno precedente. Inoltre, si rappresenta l'opportunità di introdurre anche la possibilità di richiedere al GSE qualifiche a progetto dei sistemi di teleriscaldamento efficiente, anche come prerequisito indispensabile di accesso al connesso bando PNRR e dei potenziali ulteriori benefici, come ad esempio quelli connessi ad iter semplificati di allacciamento di impianti FER a tali reti.

## **8. Garanzie di origine**

- Con riferimento al tema delle Garanzie di Origine (art.46 dello schema di decreto), si intende evidenziare apprezzamento per le previsioni che riguardano la loro emissione e il contestuale trasferimento a titolo gratuito al GSE per la successiva assegnazione mediante procedure concorrenziali, almeno nei casi in cui il produttore riceva un sostegno economico nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che prevede il ritiro dell'energia da parte del GSE. Ciò estendendo le attuali previsioni normative vigenti nel settore elettrico anche in quello del gas (biometano incentivato) e per i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento. In analogia a quanto previsto all'art. 15 dello schema di decreto in relazione all'utilizzo dei proventi delle aste della CO2, anche i proventi derivanti dalla vendita delle GO da parte del GSE contribuiranno, sempre più, alla copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, sgravando, in parte, i consumatori finali.
- Si suggerisce, inoltre, l'opportunità di estendere il ruolo del GSE anche in relazione alla gestione di un sistema di monitoraggio e certificazione rispetto ai consumi di energia da fonti rinnovabili che possa favorire una maggiore responsabilizzazione dei consumatori finali nelle proprie scelte di consumo di energia.

---

<sup>1</sup> Missione 2 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici pubblici"; Componente C3 "Progetti di efficienza energetica e riqualificazione degli edifici pubblici e privati"; Intervento 3.1 "Sviluppo di sistemi di Teleriscaldamento"

## 9. Coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali

- Si apprezzano i principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali. In particolare, si condivide l'esigenza complessiva di tenere una visione d'insieme tra le misure introdotte con il PNRR e la realizzazione della transizione ecologica sulla strada stabilita dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dagli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo e dell'agenda 2030. Infatti, a questi fanno riferimento i criteri di valutazione del PNRR per verificare se le misure proposte soddisfino gli elementi corrispondenti al criterio di valutazione. Pertanto, si accolgono con favore i principi generali e specifici di coordinamento fra misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali e la previsione che, nel caso di contestuale istanza di accesso agli incentivi alla promozione delle fonti rinnovabili e alle misure del PNRR, il GSE sarà chiamato a verificare nell'ambito di un'unica istruttoria i requisiti per l'accesso a entrambi gli incentivi.
- Le attività svolte dal GSE sono principalmente legate agli obiettivi della missione MI2 - *Rivoluzione verde e transizione ecologica* – e a quelli della missione MI3 – *Infrastrutture per una mobilità sostenibile* - del PNRR. Pertanto, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il GSE offre il massimo supporto alla *governance* del Piano e ai suoi processi sia a livello nazionale che europeo, anche in considerazione delle necessarie analisi di compatibilità delle linee di intervento da introdurre con la disciplina sugli Aiuti di Stato in materia di energia e clima. A tal fine, potranno essere messe al servizio delle Istituzioni consolidate competenze tecniche e di gestione di procedure e processi con forte attinenza ai progetti previsti dal PNRR, con lo scopo di fornire una spinta accelerativa all'implementazione degli stessi. Importanti sinergie di processo potranno essere effettuate dal GSE, nell'ambito della gestione dei propri meccanismi di incentivazione, per garantire simultaneamente l'accesso alle risorse comunitarie e agli incentivi stabiliti a livello nazionale. Ci si riferisce, in particolare, alle misure previste nell'ambito delle Componenti C2 del Piano per incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile nel sistema e C3 per l'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici.

***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE***

**ATTO DEL GOVERNO N. 294**

## 1. Inquadramento del ruolo del GSE nella partecipazione al mercato dell'energia elettrica

- La partecipazione del GSE al mercato elettrico è legata all'offerta dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione di piccola taglia aderenti ai sistemi di incentivazione in tariffa omnicomprendente e ai regimi commerciali speciali (quali ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia) previsti dalla normativa di riferimento. Il GSE si configura come operatore di mercato istituzionale che effettua il ritiro *ex lege* di tutta l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione ricompresi nel proprio contratto di dispacciamento in immissione. Le attività necessarie per lo svolgimento di tale ruolo sono pertanto elencabili come di seguito:
  - gestione del contratto di dispacciamento in immissione delle unità di produzione per cui il GSE effettua la compravendita di energia elettrica ai sensi delle attribuzioni *ex-lege*;
  - *forecast* a medio-breve termine delle immissioni di energia elettrica in rete delle unità di produzione;
  - offerta sui mercati a pronti dell'energia elettrica gestiti dal GME;
  - verifica delle partite energetiche ed economiche relative agli sbilanciamenti e alle negoziazioni sul mercato elettrico.

L'obiettivo dell'intervento del GSE sul mercato elettrico è quello di minimizzare gli impatti economici in capo alla collettività derivanti dagli sbilanciamenti fisici tra le quantità offerte sui mercati e le reali immissioni in rete di energia elettrica prodotta dagli impianti ricompresi nel proprio contratto di dispacciamento in immissione. A tal fine il GSE si è dotato di strumenti previsionali delle immissioni dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili che consentono anche l'elaborazione di informazioni sulle misure acquisite dal campo con frequenza idonea a gestire eventuali azioni correttive. Tali strumenti previsionali saranno oggetto di potenziamento in virtù dell'avvio dei nuovi mercati infragiornalieri dell'energia che consentiranno negoziazioni più prossime al tempo reale (ora "h-1").

- Il GSE gestisce sui mercati dell'energia elettrica circa un terzo della capacità installata sul territorio nazionale di impianti a fonti rinnovabili a cui è corrisposta, nel 2020, una produzione immessa in rete di circa 29 TWh prodotta da oltre 900 mila impianti di produzione. Il parco impianti gestito è caratterizzato per il 98% da impianti fotovoltaici e da una potenza media pari a quasi 20 kW. La potenza gestita ammonta a 18,5 GW di cui più di 16 GW da fonti rinnovabili non programmabili. Dal punto di vista contrattuale lo scambio sul posto è la tipologia di ritiro commerciale dell'energia elettrica più diffusa (quasi 800.000 impianti per quasi 7 GW), mentre il ritiro dedicato prevale in termini di potenza gestita (circa 55.000 impianti per 8 GW). La numerosità del perimetro delle unità di produzione ha registrato un incremento di oltre il 26% negli ultimi tre anni. Tale sviluppo non potrà che continuare, stante lo scenario delineato dal PNIEC al 2030 e le stime di crescita attesa della numerosità degli impianti di piccola taglia ad oltre 1.5 milioni.

## 2. Bollette e informazioni di fatturazione

- L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo riguarda le bollette e le informazioni di fatturazione, stabilendo, al comma 5, che soddisfino i requisiti minimi indicati nell'Allegato I, tra cui è richiamata l'informativa sulle fonti di energia elettrica approvvigionata dai fornitori nell'ultimo biennio (c.d. "*fuel mix disclosure*"). In particolare, dette disposizioni prevedono un obbligo, per i fornitori di energia elettrica, di specificare nelle fatture la quota di ciascuna fonte energetica nell'energia elettrica acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di energia elettrica (informativa sul prodotto). Il GSE è responsabile della gestione delle garanzie di origine e, ai sensi del D.M. 31 luglio 2009, della determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dalle imprese di vendita ai fini degli adempimenti degli obblighi di informazione che le stesse hanno nei confronti dei clienti finali. In considerazione del fatto che le informazioni sul mix energetico delle singole imprese di vendita rappresenteranno sempre di più un fattore di scelta nell'esercizio del diritto a cambiare fornitore, si ravvede l'opportunità di inserire nel testo dello schema di decreto legislativo una previsione inerente l'implementazione di uno strumento di comparabilità di tali informazioni da mettere a disposizione dei consumatori finali. Pertanto, in esito alla determinazione dei mix energetici delle imprese di vendita, il GSE potrebbe rendere pubblicamente disponibili le relative informazioni, secondo modalità definite da ARERA, in modo da consentire ai consumatori di confrontare il mix energetico delle imprese di vendita. Inoltre, come originariamente previsto già dal Decreto 31 luglio 2009, risulta opportuno corredare le informazioni relative alla composizione del mix utilizzato con informazioni sintetiche inerenti l'impatto ambientale correlato alla produzione di energia consumata. Nelle bollette potrebbero essere inseriti indicatori semplici, per esempio in termini di emissioni, che consentano di aumentare la consapevolezza degli utenti sull'impronta ambientale del proprio consumo. Il GSE, già chiamato in causa su questo compito dal Decreto 31 luglio 2009 potrebbe fornire questi ulteriori indicatori da inserire nelle bollette.
- Le risorse economiche necessarie alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei meccanismi di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE sono prelevate dal conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Il conto è alimentato dalla componente tariffaria  $A_{sos}$ , applicata alla generalità delle bollette dei clienti finali per l'acquisto dell'energia elettrica. In funzione delle stime, svolte dal GSE, di breve e medio termine del fabbisogno della componente tariffaria  $A_{sos}$ , l'ARERA determina il gettito necessario per alimentare il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate e provvede all'aggiornamento trimestrale dei valori della componente tariffaria  $A_{sos}$ , pagata dai consumatori nelle bollette elettriche. Nell'ambito di tale processo, il GSE svolge un'attività previsionale dell'onere di incentivazione nonché nell'elaborazione di scenari di lungo termine del fabbisogno di incentivazione. L'elaborazione di tali scenari sarà sempre più rilevante nell'ottica di "green deal", anche considerando le oscillazioni del prezzo dell'energia che si riverberano sulla bolletta elettrica di famiglie e imprese.  
Il GSE si rende disponibile a rendere tale attività di produzione di scenari anche a lungo termine del fabbisogno della componente tariffaria  $A_{sos}$  sempre più assidua e sistematica, mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella governance.

### **3. Sistemi di misurazione intelligenti**

- L'articolo 9 dello schema di decreto legislativo introduce disposizioni in materia di misurazione intelligente dei dati di consumo e, in presenza di clienti attivi, di immissione di energia elettrica. È altresì previsto che l'ARERA fissi i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi dei misuratori intelligenti. Con riferimento a tale punto si ravvede l'opportunità di evidenziare, ancor più che in passato, la necessità che sia garantita la coerenza delle modalità di rilevazione tra le due grandezze dell'energia elettrica, immessa e prelevata. Ciò all'interno di un contesto normativo volto a favorire la costituzione di nuovi assetti di autoconsumo, anche in forma collettiva, ivi inclusi i clienti attivi e le comunità energetiche dei cittadini. Ai fini della congrua determinazione delle quantità oggetto di incentivazione risulta basilare che tutte le tipologie di rilevazione di dati di misura avvengano con la medesima granularità e frequenza e che, in particolare, i dati rilevati sull'energia elettrica immessa siano registrati e conservati con gli stessi criteri e per il medesimo arco temporale rispetto all'energia elettrica prelevata.

### **4. Clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica**

- Il GSE esprime il proprio apprezzamento in riferimento alle previsioni inserite all'articolo 11, comma 7, dello schema di decreto legislativo. Difatti, la previsione secondo cui gli enti locali che partecipano alle comunità energetiche dei cittadini adottano iniziative per promuovere la partecipazione alle comunità dei clienti vulnerabili, risulta ben cogliere lo spirito comunitario di adottare misure necessarie per proteggere tali fasce di clienti nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Al riguardo, si rammenta che nell'ambito della sperimentazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della realizzazione di Comunità di energia rinnovabile di cui al decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe)", è prevista la possibilità, per i clienti appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, di partecipare a configurazioni di comunità di energia rinnovabile. In tale contesto, il GSE è altresì tenuto, ai sensi della regolazione vigente, a fornire specifici servizi di assistenza territoriale alle autorità locali e alla Pubblica Amministrazione, profilati per tipologia di amministrazione. Tale servizi possono prevedere l'implementazione di portali informativi e servizi on-line dedicati, con la messa a disposizione di guide informative e di *tool* di simulazione a supporto della realizzazione di nuovi progetti. Pertanto si segnala l'opportunità di esplicitare all'articolo 11, comma 7 dello schema di decreto la conferma del ruolo del GSE a supporto degli enti locali che intendano adottare le suindicate iniziative.
- Si accoglie con favore il compito affidato al GSE di supporto all'Osservatorio sulla povertà energetica. Come noto, coerentemente con le previsioni del Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima italiano (PNIEC) dedica spazio al tema della povertà energetica (PE), indicando alcune linee di azione, tra le quali la revisione degli strumenti esistenti (bonus, sussidi, misure per l'efficientamento degli edifici, ecc.) e l'istituzione di un Osservatorio istituzionale sulla povertà energetica. Il GSE, nel corso del tempo, oltre a gestire alcuni dei meccanismi di promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica con impatto diretto anche sulle situazioni di povertà energetica, ha condotto analisi sul tema della spesa energetica delle famiglie,



ha partecipato a studi e progetti insieme ad altri enti e ha collaborato con il Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero della Transizione Ecologica, per affrontare la questione in ambito Eurostat e nella interlocuzione con la Commissione Europea e gli altri Stati Membri (per esempio nel gruppo di lavoro istituito dalla CE sui Piani Energia e Clima). Il ruolo di supporto del GSE sul tema della povertà energetica è altresì coerente con quello più generale del GSE, di monitoraggio dello sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica (cfr. D. Lgs. 28/2011) e dell'attuazione del PNIEC a supporto dei Ministeri. Si ritiene in effetti che l'Osservatorio possa essere impegnato sulle seguenti attività:

- inquadramento e monitoraggio del fenomeno della povertà energetica;
- ricognizione ed analisi di altri progetti, programmi e misure di contrasto alla povertà energetica implementati a livello nazionale e locale;
- ricognizione ed analisi di misure, programmi e progetti di contrasto alla povertà energetica implementati a livello internazionale;
- monitoraggio del costo-efficacia delle principali misure nazionali di contrasto adottate;
- elaborazione di proposte di nuove misure di contrasto alla povertà energetica a livello nazionale;
- elaborazione di campagne e progetti di formazione, informazione ed assistenza alle pubbliche amministrazioni;
- supporto alle istituzioni nell'ambito delle interlocuzioni internazionali, comunicazione sulle attività dell'Osservatorio.

## **5. Clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini**

- Si esprime apprezzamento in relazione all'impostazione complessiva di razionalizzazione degli schemi di autoconsumo data dallo schema di decreto legislativo e alle forme di raccordo introdotte tra la disciplina transitoria e quella a regime. In particolare, l'impianto definitivo delle comunità energetiche dei cittadini risulta ben armonizzato con quello delle comunità energetiche rinnovabili di cui allo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva RED2. Si accoglie, inoltre, con favore l'opportunità della conferma del modello gestionale c.d. "virtuale" in quanto si ritiene che esso, oltre a garantire la piena visibilità al sistema elettrico dei singoli clienti finali aderenti alle iniziative e ricompresi nei perimetri delle comunità, possa garantire maggiore flessibilità gestionale e al contempo consentire di poter meglio identificare e calibrare i benefici associati alle configurazioni di autoconsumo (minori perdite di rete, possibile efficienza nello sviluppo delle reti di trasporto e distribuzione, costi del dispacciamento, etc.). Tale modello risulta vieppiù non dissimile dal modello, altrettanto virtuale, attualmente in essere nel periodo sperimentale introdotto con il Decreto Milleproroghe, ritenuto maggiormente riflessivo della flessibilità che caratterizza il sistema elettrico e della dinamicità delle nuove configurazioni.
- Si coglie con favore l'apertura prevista alla partecipazione alle comunità delle autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, degli enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale nonché delle amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, spunto quest'ultimo offerto dal GSE nell'ambito della consultazione condotta dal

GSE ai sensi dell'art. 4, comma 11 dell'Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel. Si rappresenta altresì la necessità di ricomprendere tra gli azionisti/membri delle comunità energetiche di cittadini che possono esercitare potere di controllo anche le piccole imprese (articolo 3, comma 3, lettera b) dello schema di decreto legislativo. Ciò fermo restando il principio che la comunità energetica deve essere “aperta a tutti” e che non sono escluse le imprese di qualsivoglia dimensione, seppur senza poter esercitare potere di controllo.

- Con riferimento all'ampliamento dei perimetri per la condivisione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili alla zona di mercato ed alla cabina primaria ai fini dell'ammissione ai benefici previsti, condividendone il principio, si ritiene utile che per tarare bene la misura di tale allargamento lo stesso possa essere preceduto da analisi in relazione all'evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti tariffarie, tenendo conto del potenziale di sviluppo delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Pertanto si propone di affidare al GSE non solo il compito di effettuare un monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate e dell'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento degli oneri generali di sistema e delle diverse componenti tariffarie (articolo 14, comma 11 dello schema di decreto), ma anche di fornire, ad ARERA e al MiTE, supporto nelle necessarie analisi di impatto. Tali analisi di scenari tariffari correlati all'evoluzione di prezzi e dello sfruttamento dei potenziali di diffusione degli impianti sono peraltro coerenti con quanto il GSE già svolge informalmente a supporto delle istituzioni.
- Si suggerisce una modifica all'articolo 14, comma 6, d) dello schema di decreto legislativo, laddove è inserita la previsione secondo cui l'atto costitutivo della comunità energetica deve individuare “quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, *non potendo perseguire profitti finanziari*”. Infatti, si evidenzia che la direttiva non esclude la possibilità di generare profitti finanziari per la comunità, che pertanto non sono esclusi, ma essi non devono costituire lo scopo principale della comunità stessa.

## **6. Sistemi Semplici di Produzione e Consumo**

- L'art. 16 dello schema di decreto legislativo di recepimento interviene introducendo una serie di disposizioni mirate alla semplificazione delle configurazioni oggi possibili per i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC). È importante osservare che la regolazione attualmente vigente in materia di SSPC trae origine dal D. Lgs. 115/08 e s.m.i., con il quale nel dare attuazione alla direttiva 2006/32/CE, è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la definizione di Sistema Efficiente d'Utenza (SEU); lo stesso D. Lgs. 115/08, nel prevedere specifiche disposizioni per la salvaguardia delle iniziative di autoproduzione già esistenti e non qualificabili come SEU, ha imposto la necessità di definire normativamente l'insieme dei SSPC, nel quale trovano posto variegata tipologie di sotto-configurazioni similari, tutte finalizzate all'autoconsumo mediante scambio diretto di energia tra un soggetto produttore e un soggetto consumatore (SEU, SEESEU, ASE, ASAP consorzi e cooperative storiche), ma ciascuna differenziata dall'altra da singole specificità (legate ad. es. alla data di avvio e autorizzazione dell'iniziativa, alla tipologia di fonte primaria dell'impianto di produzione o alla disponibilità da parte del cliente finale dell'intera area

su cui si estende il sistema). Il GSE ha qualificato oltre 23.000 Sistemi Semplici di Produzione e Consumo per una potenza complessiva degli impianti di circa 9,4 GW, a cui si aggiungono i sistemi classificati con procedura “automatica” (circa 870.000 tra sistemi in scambio sul posto e sistemi in bassa tensione o con potenza fino a 20 kW, per una potenza complessiva di ulteriori 7,4 GW). Stante quanto descritto, si ritiene apprezzabile la semplificazione dell’attuale ambito definitorio sui SSPC che si è rivelato troppo articolato per gli operatori. Allo scopo, il GSE già dallo scorso anno ha predisposto un servizio di qualifica preliminare, su richiesta degli operatori stessi e d’accordo con l’ARERA, per valutare i progetti di costituzione di nuovi SSPC o di modifica degli esistenti per i quali non risulta immediato all’operatore riconoscere la categoria di appartenenza o la rispondenza all’attuale normativa e regolazione di settore (cosa che rischia di incidere negativamente sulla finanziabilità e/o sulle valutazioni di fattibilità degli investimenti in nuovi sistemi).

## **7. Sistemi di Distribuzione Chiusi**

- L’articolo 17 dello schema di decreto legislativo in esame introduce specifiche disposizioni finalizzate a superare i limiti imposti dal precedente assetto normativo. In particolare, il D. Lgs. 79/99, che ha dato avvio alla liberalizzazione del settore elettrico italiano, non forniva indicazioni in relazione ai sistemi elettrici privati (diversi dalle reti di distribuzione e trasporto), né recava indicazioni sulla loro realizzabilità in un contesto in cui le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono assegnate sulla base di una concessione. Nel corso degli anni, l’assetto normativo ha riconosciuto, con la Legge 99/09, i Sistemi di Distribuzioni Chiusi SDC come reti elettriche private, distinguendoli in:
  - a) Reti Interne di Utente (RIU);
  - b) Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC), ossia reti elettriche private esistenti che non possiedono tutti i requisiti per poter essere classificati come RIU (per lo più corrispondenti ad aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, aree industriali).

In tali ambiti, il GSE svolge attività in avvalimento dell’ARERA ai fini della definizione dell’ambito territoriale delle RIU. Si tratta dei maggiori siti industriali italiani (acciaierie, raffinerie, stabilimenti di auto, etc.) nei quali risiedono impianti di produzione di energia elettrica per oltre 6 GW di potenza.

Ciò detto, si esprime apprezzamento per la previsione contenuta nello schema di decreto legislativo in oggetto di estendere il novero dei SDC, che risulta anche essere coerente con gli indirizzi contenuti nel PNIEC di realizzare nuovi sistemi di distribuzione chiusi.

Si riterrebbe tuttavia auspicabile che possano essere realizzati nuovi sistemi attraverso l’utilizzo preferenziale di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o operanti in assetto cogenerativo ad alto rendimento.